ABSTRACT RELAZIONE: Seminario Fondazione Ariel

AVV. GIOVANNI ALESSI

Milano, Istituto Humanitas 17-10-18

*****

Il 14 giugno del 2016 è stata finalmente approvata la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*", divenuta pienamente operativa grazie al Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2016.

Tale legge, c.d. ***DOPO DI NOI*** «*è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità*», si legge nell'articolo 1 del testo ed è la prima volta in cui nell'ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento.

L'obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili. Il testo liquidato dal Senato estende le tutele anche a quei soggetti che pur avendo i genitori ancora in vita non possono beneficiare del loro sostegno.

Prima di tale intervento del legislatore principale interrogativo che si poneva un genitore era: chi si occuperà di mio figlio disabile e del patrimonio a lui destinato quando non sarò più in grado di farlo?

Si è quindi cercato di rispondere a tali quesiti e, in quest'ottica, per la prima volta in Italia a livello normativo è indicato il *trust* – insieme ai vincoli di destinazione ex art. 2645-*ter* c.c. e al contratto di affidamento fiduciario – tra gli strumenti idonei a fornire una valida soluzione al problema del "*dopo di noi*"

COSA È IL TRUST?

1. DEFINIZIONE

Il Trust, istituto di matrice anglosassone, è una figura giuridica fondata sul rapporto di fiducia tra disponente e *trustee*, a mezzo del quale il primo trasferisce taluni beni o diritti a favore del secondo, che li amministra con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito (da qui la prima distinzione tra "Trust con beneficiari" e "Trust di scopo").

Si tratta di un istituto giuridico molto versatile che può assumere forme estremamente diversificate in base alle esigenze del disponente. Può essere utilizzato, a titolo meramente esemplificativo, per disporre il **passaggio generazionale** di assetti familiari in linea con le aspettative e le attitudini dei discendenti, ovvero per disporre la **segregazione dell'attività dell'impresa**, spesso a titolo di garanzia, senza mai ledere, in ogni caso, le norme imperative in tema di successione legittima.

Come si evince dalla definizione, la struttura essenziale del Trust vede la presenza di tre parti – il disponente, il *trustee* e il beneficiario (o i beneficiari) – non necessariamente persone diverse tra loro.

2. CARATTERISTICHE

Caratteristica precipua dell'istituto consiste nel fatto che i beni istituiti in trust costituiscono una massa distinta e autonoma rispetto al patrimonio personale del *trustee*.

I beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*, il quale è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge.

Da tali elementi deriva l'effetto principale della istituzione di un Trust, consistente nella segregazione di un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito dai creditori del disponente, del *trustee* o dei beneficiari, salva la sussistenza di situazioni patologiche (come, ad esempio, nel caso di sottrazione fraudolenta da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori).

3. COSTITUZIONE

La costituzione del Trust avviene mediante la predisposizione dell'**atto istitutivo** attraverso il quale il disponente, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, esprime la volontà di costituire il Trust e all'interno del quale sono contenute le disposizioni che regolano i rapporti tra le varie figure e la gestione del patrimonio segregato.

Dall'atto istitutivo bisogna distinguere l'**atto dispositivo**, a mezzo del quale lo stesso disponente vincola i beni in trust. Tale atto è, generalmente, un negozio a titolo gratuito.

Gli atti di disposizione dei beni in trust non devono essere obbligatoriamente contestuali all'atto istitutivo, ma possano essere posti in essere anche successivamente.

4. LE PARTI

Il **disponente** (*settlor*) entra nella fase genetica per poi uscire di scena. Difatti, una sua eccessiva influenza e ingerenza nelle scelte gestionali e amministrative del *trustee* comprimono l'effetto segregativo del Trust.

Il **trustee** può essere una persona fisica di fiducia, una fiduciaria o una Trust Company. Il suo compito consiste nella gestione, amministrazione e disposizione dei beni in trust a favore dei beneficiari, secondo le indicazioni dettate nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge.

Una figura non necessaria ma quanto mai opportuna, poi, è quella del **guardiano** (*protector*), che ha il compito di controllare e assistere il *trustee* nella gestione del patrimonio, al fine di coadiuvarlo nelle scelte operative. L'ufficio del guardiano, come quello del *trustee*, può essere svolto da una persona, da più persone o da una persona giuridica ed è normalmente nominato dal disponente nell'atto istitutivo del Trust o con atto separato indirizzato al *trustee*; talvolta è nominato dai beneficiari dopo la morte o le dimissioni del (primo) guardiano.

I **beneficiari** sono i soggetti a vantaggio dei quali il Trust è istituito. I loro diritti possono vertere solo sul reddito del fondo, solo sul fondo oppure su entrambi. I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del Trust, mentre i beneficiari finali sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita dello

stesso. Costoro possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (*protector*); possono, inoltre, essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.

IL TRUST DEL DOPO DI NOI

Analizzato il Trust come istituto giuridico torniamo ad esaminare la legge sul "*dopo di noi*" ed in particolare l'art. 6 della legge sul Dopo di Noi.

Il legislatore statuisce nel predetto articolo i necessari requisiti che il Trust deve possedere per accedere alle agevolazioni fiscali.

Infatti i beni e i diritti conferiti in *trust* sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni a condizione che, innanzitutto, il *trust* stesso persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali è istituito. Tale finalità deve essere espressamente indicata all'interno dell'atto istitutivo che deve essere redatto per atto pubblico.

A tali requisiti si aggiunge l'obbligo di individuare quali esclusivi beneficiari del *trust* le persone con disabilità grave e di destinare i beni conferiti, di qualsiasi natura, esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali.

Le esenzioni e le agevolazioni sono poi ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni dell'atto istitutivo, che deve: identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e il

soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità grave; individuare gli obblighi del *trustee* con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*; individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, soggetto che deve essere individuabile per tutta la durata del *trust*; stabilire il termine finale della durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire, infine, la destinazione del patrimonio residuo.

Quindi, è facile dedurre che il Trust grazie alla sua possibilità di essere "adattato" al caso concreto permette di assicurare al disponente genitore di garantire al proprio figlio beneficiario, non solo di essere mantenuto, salvaguardando quindi i suoi bisogni primari, ma anche di svolgere le attività che sono di suo gradimento (lo sport prediletto, il concerto del cantante preferito, ecc.).

Inoltre se i genitori istituiscono il *Trust* durante la loro vita possono verificare l'operatività effettiva dello strumento e il concreto soddisfacimento delle esigenze del figlio, apportando, se necessario, le modifiche che ritengono opportune. Così facendo, attraverso questa legge e, in particolare, per mezzo di questo istituto, si realizza anche quello che è stato definito il "durante noi", ossia la programmazione della tutela del figlio anche durante la vita dei genitori.

Altro aspetto determinante del *trust* è la possibilità di gestire in maniera dinamica i beni che possono essere dati in locazione o venduti con

conseguente impiego e/o investimento degli eventuali proventi della vendita.

Infine concludiamo sottolineando come il Legislatore oltre al merito di aver promulgato una legge "*per il durante e dopo di noi*" ed aver destinato a ciò importanti risorse economiche, ha anche dimostrato apprezzamento rispetto al *trust* come strumento idoneo a fornire un efficace soluzione al problema, rafforzando la convinzione che il *trust* rappresenti la migliore soluzione per pianificare adeguatamente la cura e l'assistenza dei soggetti disabili nel delicatissimo momento in cui si trovano a dover affrontare la propria esistenza privi del sostegno dei loro cari.